

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021 Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)
---	---	--

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE
ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME
(MAGGIO- GIUGNO 2021)**


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

Indice delle pronunce

1. Corte costituzionale, sentenza 19 aprile 2021, n. 70	4
Esame della pronuncia	5
1. Le norme oggetto di impugnazione	5
2. Cessazione della materia del contendere relativamente all'art. 1, comma 548, della legge n. 160 del 2019.....	5
3. Cessazione della materia del contendere relativamente all'art. 1, comma 290, secondo periodo della legge n. 160 del 2019.....	6
4. L'esame nel merito: L'illogicità dell'interpretazione fornita dalla Provincia autonoma di Trento	8
2. Corte costituzionale, sentenza 21 aprile 2021, n. 75	10
Esame della pronuncia	10
1. La norma oggetto di impugnazione.....	10
2. L'esame nel merito: La proroga dei mutui agrari rientra nella competenza legislativa statale relativa ai rapporti di diritto privato ed è soggetta al principio di eguaglianza ..	10
3. Corte costituzionale, sentenza 21 aprile 2021, n. 76	12
Esame della pronuncia	12
1. La norma oggetto di impugnazione.....	12
2. L'esame nel merito: I limiti alla competenza legislativa regionale in materia di rifiuti	12
4. Corte costituzionale, sentenza 30 aprile 2021, n. 82	17
Esame della pronuncia	18
1. Le norme oggetto di impugnazione	18
2. L'esame nel merito: Illegittimità di una norma regionale che differenzia l'ecotassa per rifiuti speciali non pericolosi in base alla provenienza regionale o extraregionale..	18
5. Corte costituzionale, ordinanza 30 aprile 2021, n. 85.....	24
6. Corte costituzionale, sentenza 5 maggio 2021, n. 86.....	25
Esame della pronuncia	25
1. Le norme oggetto di impugnazione	25
2. L'esame nel merito: Il contrasto delle disposizioni regionali con i principi statali in materia di gestione dei rifiuti	25
7. Corte costituzionale, ordinanza 7 maggio 2021, n. 94	31
8. Corte costituzionale, sentenza 11 maggio 2021, n. 95.....	32
Esame della pronuncia	32
1. La norma oggetto di impugnazione.....	32
2. L'esame nel merito: Illegittimità della disciplina regionale in materia di segretari comunali in contrasto con i principi fissati dalla normativa statale.....	33
9. Corte costituzionale, sentenza 20 maggio 2021, n. 101	38
Esame della pronuncia	38
1. Le norme oggetto di impugnazione	38
2. L'esame nel merito: La disciplina sull'uso dei litorali	39
10. Corte costituzionale, sentenza 27 maggio 2021, n. 107	43
Esame della pronuncia	43


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

1. La norma oggetto di impugnazione.....	43
2. L’esame nel merito: Il contesto normativo in tema di tassa automobilistica.....	44
3. L’esame nel merito: Lo Stato non può disciplinare un tributo proprio “in senso stretto” delle Province autonome.....	45
11. Corte costituzionale, sentenza 3 giugno 2021, n. 116.....	47
Esame della pronuncia	47
1. La norma oggetto di impugnazione.....	47
2. L’esame nel merito: Le Regioni possono estendere il novero dei soggetti abilitati ad attuare piani di abbattimento della fauna nociva ma prevedendo corsi di formazione concordati con l’Ispra	47

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

1. Corte costituzionale, sentenza 19 aprile 2021, n. 70

MATERIA	Imposte e tributi, bilancio e contabilità pubblica
OGGETTO	Art. 1, commi 290, secondo periodo, in combinato disposto con i commi da 288 a 290, primo periodo; 548; e 602, in combinato disposto con il comma 590, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)
RICORRENTE	Provincia autonoma di Trento
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso in epigrafe;</p> <p>1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 548, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), promosse, in riferimento al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione, nonché agli artt. 79, 104 e al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 290, secondo periodo, in combinato disposto con i commi da 288 a 290, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 69, 70, 72, 73, 75 e 75-bis dello statuto reg. Trentino-Alto Adige e al d.l.gs. n. 268 del 1992, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>3) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 602, in combinato disposto con il comma 590, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. – in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – e agli artt. 8, 16 e 79, comma 4, dello statuto reg. Trentino-Alto Adige, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza in esame ha valutato la legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 290, secondo periodo, in combinato disposto con i commi da 288 a 290, primo periodo; 548; e 602, in combinato disposto con il comma 590, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).

Per completezza espositiva, è opportuno precisare che è stata riservata a una separata pronuncia la decisione di ulteriori questioni.


2. CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE RELATIVAMENTE ALL'ART. 1, COMMA 548, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019

La prima questione analizzata dalla Corte ha riguardato l'art. 1, comma 548, della legge n. 160 del 2019, secondo cui nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono attivate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato, la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano.

È stato contestato che tale norma contrasterebbe con i parametri statuari dell'autonomia finanziaria di cui al Titolo VI dello statuto reg. Trentino-Alto Adige e con le relative norme di attuazione. In particolare, sarebbero violati il d.lgs. n. 268 del 1992, nonché il «principio dell'accordo per la determinazione del livello di concorso agli obiettivi di finanza pubblica sanciti negli artt. 79 e 104 Statuto» e, infine, il principio di leale collaborazione, di cui all'art. 120 Cost. Inoltre, è stato precisato che, ove la disposizione impugnata fosse interpretata nel senso di escludere la necessità di un accordo per modificare i contenuti e i termini finanziari stabiliti nello statuto di autonomia, sarebbero comunque violati i sopra ricordati parametri statuari e costituzionali, con particolare riguardo, ancora una volta, al principio di leale collaborazione.

Dal 1° marzo 2020, successivamente alla proposizione del ricorso, la norma impugnata è stata abrogata dall'art. 38-bis, comma 3, lettera d), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8.

L'abrogazione della norma impugnata, intervenuta nel corso del giudizio, è stata ritenuta soddisfacente delle ragioni avanzate con il ricorso. Inoltre, considerati il breve periodo di vigenza della norma impugnata, il suo contenuto e le posizioni manifestate dalle parti, è stato rilevato che la stessa non ha trovato applicazione medio tempore.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

Ciò posto, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle censure esaminate.

3. CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE RELATIVAMENTE ALL'ART. 1, COMMA 290, SECONDO PERIODO DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019

La Corte ha proseguito la sua analisi con riferimento alla seconda questione, che ha avuto a oggetto il comma 290, secondo periodo, dello stesso art. 1 della legge di bilancio per il 2020, in combinato disposto con i commi da 288 a 290, primo periodo.


Le contestazioni mosse alla disposizione impugnata attengono, in particolare, alle modalità d'integrazione del fondo statale costituito per l'attribuzione della misura premiale per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, definita anche «rimborso cashback», in base alla quale tutte le maggiori entrate conseguenti all'emersione di base imponibile, ivi comprese quelle raccolte sul territorio della Provincia autonoma, confluiscono nel suddetto fondo per essere destinate a incrementare i rimborsi agli utilizzatori della moneta elettronica.

Rispetto a tale sistema normativo, che si sviluppa interamente sul piano del rapporto verticale tra lo Stato e le persone fisiche che utilizzano la moneta elettronica, è stata contestata la violazione degli artt. 69, 70, 72, 73, 75 e 75-bis dello statuto reg. Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 268 del 1992, che determinano, fra l'altro, la devoluzione alle Province autonome di determinate quote di gettito dei tributi erariali e l'attribuzione alle stesse di tributi propri. Tali argomentazioni sono avvalorate dalla pretesa per cui tutte le maggiori entrate raccolte sul territorio della Provincia autonoma e derivanti dal «potenziale recupero di tributi evasi (preesistenti)», dovrebbero essere sempre e comunque assegnate alla Provincia autonoma, a prescindere dal meccanismo che le genera, dal loro ammontare, dalle responsabilità dello Stato in ordine al debito pubblico e dalla stessa necessità di finanziare integralmente le funzioni che risultano assegnate alla medesima Provincia. Orbene, è stato rilevato che l'art. 1, comma 1097, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), ha tuttavia soppresso la disposizione contenuta nell'impugnato comma 290, secondo periodo, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Dunque, la Corte valutando la portata della predetta modifica ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alle questioni esaminate.

È emerso che in forza dell'abrogazione della norma impugnata, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'integrazione del fondo statale destinato al funzionamento del cashback non può più realizzarsi, in difetto della previsione di cui al secondo periodo del comma 290, che consente alla Commissione ministeriale, istituita ai sensi dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di rilevare le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione della predetta misura premiale.

Inoltre, è stato escluso che l'attivazione del cashback in via sperimentale, tra l'8 e il 31 dicembre 2020, abbia potuto determinare, in tale periodo, l'applicazione della norma impugnata. Infatti, è stato rilevato che gli effetti sulle entrate, anche quelli derivanti

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

dall'applicazione della misura citata, sono ormai regolati da una diversa disciplina, non solo interamente sostitutiva di quella impugnata ma, soprattutto, applicabile anche al richiamato periodo di attivazione sperimentale.


E ancora, la Corte ha rilevato che la soppressione della norma impugnata ad opera dell'art. 1, comma 1097, lettera b), della legge n. 178 del 2020, risulta connessa ai commi da 2 a 6 dell'art. 1 della medesima legge. Peraltro, è stato previsto che per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione e le maggiori entrate permanenti rimangono acquisite ai rispettivi bilanci, nelle quote previste dai predetti statuti speciali.

In definitiva, è stato evidenziato che il meccanismo, relativo agli incrementi dei rimborsi cashback alle persone, è stato quindi interamente sostituito da una nuova prospettiva che accomuna tutte le maggiori entrate permanenti derivanti dai fenomeni che determinano il miglioramento dell'adempimento spontaneo, incluso il cashback stesso. Le predette entrate, infatti, vengono destinate a un nuovo fondo rivolto a finanziare interventi in materia di riforma del sistema fiscale. In tal modo, il recupero dell'evasione non incrementa più un rimborso diretto alle persone, bensì finanzia la riduzione della pressione fiscale. Siccome tale circostanza potrebbe determinare, sul piano orizzontale del rapporto tra enti, una diminuzione proprio dei gettiti delle imposte statali compartecipate, la norma, in questo caso, ha comunque tutelato l'assetto finanziario delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da mantenerne la corrispondenza con le funzioni attribuite.

Inoltre, è stato rilevato che ai sensi del comma 4 dell'art. 1, in ciascun anno, ai fini della determinazione delle risorse di cui al comma 3, si considerano le maggiori entrate derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo che sono indicate, con riferimento al terzo anno precedente alla predisposizione della legge di bilancio, nell'aggiornamento della già menzionata relazione redatta dalla commissione ministeriale. La stessa disposizione prosegue prevedendo, tra l'altro, che le citate maggiori entrate sono considerate permanenti se per i tre anni successivi a quello oggetto di quantificazione, la somma algebrica della stima della variazione delle entrate derivanti in ciascun anno dal miglioramento dell'adempimento spontaneo risulta non negativa.

In base al criterio descritto, le maggiori entrate, da destinare a decorrere dal 2022 al fondo per gli interventi in materia di riforma del sistema fiscale, dovranno essere rilevate considerando il miglioramento dell'adempimento spontaneo in ciascun anno compreso nel triennio precedente alla predisposizione della legge di bilancio e, quindi, per quanto qui interessa, nell'intero anno 2020.

In base a quanto previsto dalla nuova normativa, la valutazione degli effetti sulle entrate pubbliche derivanti dall'applicazione sperimentale del cashback dovrà avvenire non più sulla base della norma impugnata, bensì in base al nuovo criterio di quantificazione di tutte le maggiori entrate prodotte nel 2020 che siano riconducibili al miglioramento dell'adempimento spontaneo: questa categoria abbraccia anche l'ipotesi esaminata.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

4. L'ESAME NEL MERITO: L'ILLOGICITÀ DELL'INTERPRETAZIONE FORNITA DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

L'ultima questione analizzata dalla Corte ha riguardato la censura mossa contro l'art. 1, comma 602, della legge n. 160 del 2019, in combinato disposto con il comma 590, primo periodo, della medesima legge.


Ai sensi della norma impugnata, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria.

Il comma 590, primo periodo, prevede che ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla legge esaminata.

Infine, l'art. 57, comma 2, fatto salvo dal comma 602, dispone che a decorrere dal 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi alcune puntuali disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi.

È stato manifestato il rischio di un'interpretazione delle norme impugnate secondo la quale il citato art. 57, comma 2, del d.l. n. 124 del 2019, avrebbe abolito specifici vincoli alla spesa nell'ambito del riconoscimento della maggiore autonomia finanziaria degli enti autonomi, mentre le due norme della legge di bilancio, il comma 602 e il comma 590, ne consentirebbero la perdurante operatività, escludendo gli stessi enti dall'ambito di applicazione del comma 590. Dunque, seguendo tale interpretazione, sarebbe violato il principio di ragionevolezza nell'ambito della disciplina del riparto delle attribuzioni rispettive dello Stato e delle Province Autonome ed, in particolare, nella materia dell'ordinamento degli uffici e del personale, nonché dell'organizzazione (art. 8 St.; art. 16 St.; 117, quarto comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001).

Inoltre, è stato contestato che l'applicazione diretta delle disposizioni statali impugnate, in quanto norme di dettaglio nella materia di coordinamento della finanza pubblica, si porrebbe in contrasto con l'autonomia finanziaria garantita, in particolare, dall'art. 79, comma 4, dello statuto di autonomia e con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Nel merito, la Corte ha ritenuto che le questioni fossero manifestamente infondate, per la palese erroneità del presupposto interpretativo da cui muovono.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--


Invero, è emerso che, sulla base della relazione governativa al disegno di legge di bilancio 2020, le disposizioni recate dall'art. 1, commi da 590 a 602, della legge n. 160 del 2019 «si inseriscono nel quadro di revisione e di semplificazione della normativa emanata in materia di misure di contenimento della spesa pubblica»; da tale intervento sono rimaste escluse le amministrazioni territoriali.

Dunque, è stato evidenziato che l'intervento del legislatore statale si presenta come un corpo normativo unitario e omogeneo diretto alle sole amministrazioni non territoriali. Il comma 602, infatti, prevede espressamente che «le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria».

Inoltre, è stato rilevato che alla predetta precisazione si accompagna la salvezza di quanto disposto dal comma 2 del citato art. 57, per gli stessi enti territoriali e relativi organismi ed enti strumentali, in termini di cessazione dell'applicazione di una serie di misure di contenimento e di riduzione della spesa.

Ciò posto, la Corte ha ritenuto, altresì, che l'impossibilità di ricavare dal combinato disposto dei commi 602 e 590 un precetto lesivo per gli enti territoriali ha consentito di considerare manifestamente infondate anche le questioni prospettate in via subordinata, atteso che identico ne era il presupposto interpretativo.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021 Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)
---	---	---

2. Corte costituzionale, sentenza 21 aprile 2021, n. 75

MATERIA	Credito agrario
OGGETTO	Art. 20, comma 11, della legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie)
RIMETTENTE	Corte di Cassazione
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) dichiara inammissibile la costituzione dell'Azienda agricola Emilia Foderà snc e di Cesare Foderà; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 11, della legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie).


ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La pronuncia in esame ha avuto ad oggetto l'art. 20, comma 11, della legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie), nella parte in cui prevede che «gli istituti ed enti esercenti il Credito agrario prorogano di diciotto mesi le passività di carattere agricolo scadute o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2005».

2. L'ESAME NEL MERITO: LA PROROGA DEI MUTUI AGRARI RIENTRA NELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE RELATIVA AI RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO ED È SOGGETTA AL PRINCIPIO DI EGUALIANZA

La questione in esame è stata posta dalla Corte di Cassazione, che non condividendo l'interpretazione fornita dalla Corte d'Appello di Palermo, ritiene che il disposto del comma 11 dell'art. 20 della legge reg. siciliana n. 19 del 2005 non rimette all'accordo delle parti la proroga di 18 mesi delle scadenze dei mutui agrari in corso, bensì abbia un contenuto immediatamente precettivo, che determina la proroga automatica *ex lege*, a prescindere dalla volontà delle parti. In tal senso, la Corte di Cassazione valorizza l'uso del modo verbale indicativo, che denota la doverosità dell'azione prevista, nonché il fatto che la norma, se non avesse portata precettiva, non determinerebbe alcun effetto utile, in quanto non prevede contestualmente alcuna provvidenza pubblica o incentivo. Inoltre, in casi precedenti, il legislatore siciliano aveva previsto espressamente il carattere facoltativo della proroga.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

La Corte di Cassazione solleva, pertanto, questioni di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3 della Cost. e agli artt. 14, primo comma, lettera a), 17, primo comma, lettera e), dello Statuto speciale.

La Corte costituzionale, concordando con il giudice rimettente, esclude una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame. Essa non ha un carattere meramente propulsivo, in quanto il termine "prorogano" indica una valenza indubbiamente precettiva. Altrettanto vero è che la norma, ove non avesse alcun contenuto precettivo, si tradurrebbe in un mero invito, privo di utilità pratica. Infine, in altre occasioni, il legislatore siciliano ha espressamente previsto la facoltà della proroga, utilizzando le parole «possono prorogare» piuttosto che «prorogano», prevedendo, inoltre, uno stanziamento in denaro (in tal senso l'art. 58 della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002) e l'art. 18-bis della legge della Regione Siciliana 21 settembre 2005, n. 11 (Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi), introdotto dall'art. 80, comma 10, della legge della Regione Siciliana 12 maggio 2010, n. 11 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010)).


La Corte considera, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale.

L'art. 20, comma 11, della legge regionale siciliana n. 19 del 2005, prorogando le rate dei crediti agrari, non è, in primo luogo, riportabile alla materia "agricoltura" di competenza esclusiva della Regione. Non è rilevante la risalente giurisprudenza costituzionale che in materia di riduzione dei canoni agrari, pur riconoscendo che la disciplina dei rapporti privatistici deve essere uniforme in relazione al principio di eguaglianza, ammetteva che le Regioni potessero adottare previsioni di natura privatistica (sentenze n. 160 del 1969, n. 34 del 1962, n. 37 del 1961, n. 21 del 1959, n. 6 del 1958, n. 109, n. 36 e n. 35 del 1957). Ciò riguardava i soli contratti agrari, in attesa di una riforma complessiva, e non anche l'attività creditizia che viene in rilievo nel caso di specie.

In secondo luogo, la norma regionale non è neanche riportabile alla materia del "credito" di competenza concorrente. La materia regionale del credito va correttamente riportata alla sola organizzazione del sistema creditizio regionale. La fattispecie in materia, invece, attiene alle condizioni del sinallagma privatistico, in quanto opera sul tempo dell'adempimento e dunque sull'autonomia negoziale. Essa pertanto va riportata non alla materia regionale del credito, bensì alla disciplina dei rapporti di diritto privato, di cui l'autonomia negoziale è principio fondante, cui è sotteso il principio di eguaglianza a garanzia del trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale.

È pertanto conseguente la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2005, per contrasto con l'art. 3 Cost., e anche perché invasivo della competenza legislativa statale in materia di diritto privato.

(sintesi di Carlo Sanna)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

3. Corte costituzionale, sentenza 21 aprile 2021, n. 76

MATERIA	Ambiente, rifiuti
OGGETTO	Art. 21, comma 2, della legge della Regione Valle d’Aosta 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma Valle d’Aosta
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, della legge della Regione Valle d’Aosta 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), nella parte in cui introduce l’art. 16-bis, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Valle d’Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti);</p> <p>2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, della legge reg. Valle d’Aosta n. 3 del 2020, nella parte in cui introduce l’art. 16-bis, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 31 del 2007, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 120, primo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), con il ricorso indicato in epigrafe.</p>

ESAME DELLA PRONUNCIA


1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Con la sentenza esaminata è stata valutata la legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, della legge della Regione Valle d’Aosta 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

2. L’ESAME NEL MERITO: I LIMITI ALLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA DI RIFIUTI

La Corte ha analizzato l’art. 21, comma 2, della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3, che ha introdotto l’art. 16-bis nella legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti).

Tale articolo prevede che: «1.[f]atta salva la sottoscrizione di appositi accordi di programma con le Regioni interessate, è vietata l’esportazione di rifiuti urbani verso

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--


altri ambiti territoriali ottimali o l'importazione di rifiuti urbani da altri ambiti territoriali ottimali. Sono esclusi da tali divieti i rifiuti urbani soggetti a valorizzazione certa. 2. Al fine di contenere la movimentazione dei rifiuti nel territorio regionale, la tutela della salute e in modo da prevenire e ridurre l'inquinamento ambientale, la Regione disincentiva la realizzazione e l'utilizzo delle discariche per il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni essendo, in particolare, vietato il completamento dei lavori relativi alle attività finalizzate alla gestione di tali rifiuti, ad eccezione dei rifiuti di cui alla tabella 1 dell'articolo 5 del D.M. 27 settembre 2010 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nelle discariche in corso di realizzazione e non ancora in esercizio alla data del 1° gennaio 2020. Le autorizzazioni e le eventuali proroghe concesse per la realizzazione dei lavori di cui al precedente periodo e per il conseguente esercizio delle discariche si intendono revocate dal 15 febbraio 2020. 3. Per le finalità di cui al comma 2, fermo restando l'obbligo del pieno rispetto dei criteri di ammissibilità in discarica definiti dalla normativa eurounitaria e statale vigente, il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni è consentito esclusivamente nelle discariche per rifiuti inerti già in esercizio alla data del 1° gennaio 2020, entro e non oltre il limite del 20 per cento della loro capacità annua autorizzata. 4. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i rifiuti, soggetti a caratterizzazione, derivanti da processi industriali, il cui conferimento è vietato presso le discariche per rifiuti inerti».

Secondo lo Stato, le disposizioni impugnate introdurrebbero modalità di gestione dei rifiuti speciali che, oltre a eccedere le competenze statutarie, contrasterebbero con i livelli uniformi di tutela ambientale fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di ambiente), introducendo altresì un limite alla circolazione dei rifiuti tra le Regioni.

In primo luogo, è stata rilevata la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. in relazione agli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 (cod. ambiente), recanti i principi di autosufficienza e di prossimità nello smaltimento dei rifiuti, che solo per i rifiuti urbani non pericolosi si declinerebbero in un divieto di smaltimento al di fuori della Regione. Le disposizioni impugnate, invece, introdurrebbero indebitamente stringenti limitazioni alla circolazione e gestione dei rifiuti speciali di provenienza extraregionale, per cui vigerebbe solamente il criterio della vicinanza di impianti di smaltimento appropriati; in tal modo, vi sarebbe un contrasto anche con il concetto di «rete integrata e adeguata», la quale presupporrebbe una possibilità d'interconnessione tra i vari siti costituenti il sistema integrato, senza blocchi che impediscano l'accesso ad alcune sue parti.

In secondo luogo, è stato evidenziato che i limiti allo smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale disposti dalla normativa oggetto d'impugnazione contrasterebbero con l'art. 120, primo comma, Cost. Infatti, sebbene di natura relativa e non assoluta, perché circoscritti ai soli rifiuti speciali, essi determinerebbero un'illegittima forma di ostacolo alla libera circolazione di cose tra Regioni.

Inoltre, è stata contestata la lesione degli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), che non prevedrebbero per la Regione competenze in materia dei rifiuti e di tutela ambientale.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

Orbene, è stato evidenziato che la normativa oggetto di censura interviene sulla disciplina dello smaltimento dei rifiuti; tale materia, da costante giurisprudenza costituzionale, è ascrivibile alla «tutela dell’ambiente», in grado di incidere anche sulle ulteriori competenze regionali coinvolte, quale, in particolare, la materia «governo del territorio». La disciplina statale costituisce, dunque, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme, che si impone sull’intero territorio nazionale e non consente deroghe su base regionale.

Ciò posto, è stato rilevato che i vincoli posti dalla legislazione dello Stato valgono anche nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale, come la Valle d’Aosta, la quale, peraltro, è priva, sia di una competenza statutaria generale in materia ambientale, sia di un titolo statutario specifico in materia di rifiuti.

Invero, il codice dell’ambiente (artt. 178 e seguenti) fissa i principi che regolano la disciplina dei rifiuti, tra cui rilevano i principi di autosufficienza e di prossimità, già indicati dall’art. 16 della direttiva 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

L’art. 182 cod. ambiente, in particolare, definisce lo smaltimento dei rifiuti quale fase residuale della loro gestione, da esperire solo nel caso in cui vi sia l’impossibilità tecnica ed economica di porre in essere operazioni di recupero. Inoltre, stabilisce il divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali che, in ragione di particolari aspetti territoriali o per opportunità tecnico-economica, prevedano diversamente per raggiungere livelli ottimali di utenza servita.


L’art. 182-bis cod. ambiente, poi, stabilisce che lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità, attraverso una rete integrata ed adeguata di impianti, volta a realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti e il loro trattamento in ambiti territoriali ottimali, in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi.

I predetti principi trovano attuazione, sul piano organizzativo, attraverso l’intervento di tutti i livelli di governo, secondo quanto stabilito dagli articoli da 195 a 208 cod. ambiente, che, sulla base dei criteri generali fissati dallo Stato, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, demandano alle Regioni la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti.

In base a quanto previsto dai rispettivi piani regionali, regolati dagli artt. 199 e 200 cod. ambiente, le Regioni esercitano le proprie competenze concernenti l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti e l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, nel rispetto dei ricordati principi di autosufficienza e prossimità.

Con particolare riferimento allo smaltimento in discarica, infine, l’art. 182 cod. ambiente rinvia al d.lgs. n. 36 del 2003, che, a sua volta, rinvia alla legislazione di settore per quanto concerne le autorizzazioni alla costruzione di nuove discariche, a oggi regolata dall’art. 208 cod. ambiente, nel rispetto delle previsioni del piano regionale.

Ebbene, la Corte ha rilevato che, nel caso di specie, non viene in discussione la facoltà della Regione autonoma Valle d’Aosta di valutare l’opportunità di realizzare nuove

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

discariche, né risulta di per sé illegittimo il disincentivo al ricorso alla discarica, che appare anzi conforme ai più recenti indirizzi in materia espressi anche dal d.lgs. n. 121 del 2020. Rilevano piuttosto le modalità con le quali tali obiettivi sono realizzati. Sotto tale profilo, non sono state ritenute fondate le censure relative all'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2020, nella parte in cui introduce il comma 1 dell'art. 16-bis della legge regionale n. 31 del 2007 ove si prevede che, salva la sottoscrizione di appositi accordi di programma con le Regioni interessate, è vietata l'esportazione di rifiuti urbani verso altri ambiti territoriali ottimali o l'importazione di rifiuti urbani da altri ambiti territoriali ottimali. Tale previsione, infatti, è conforme all'art. 182 cod. ambiente, che, come ricordato, prevede esso stesso il divieto di smaltire i rifiuti urbani in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali e internazionali sul punto.


Le questioni di legittimità costituzionale sono state, invece, ritenute fondate limitatamente all'art. 21, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2020, nella parte in cui introduce i commi 2, 3 e 4 dell'art. 16-bis della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2007.

Il comma 2 dell'art. 16-bis pone quale obiettivo espressamente dichiarato il contenimento della movimentazione dei rifiuti nel territorio regionale, al fine di disincentivare la realizzazione e l'utilizzo delle discariche per il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni. Tale obiettivo viene realizzato attraverso il divieto di completare i lavori relativi alle attività finalizzate alla gestione di siffatti rifiuti – salvo che per i rifiuti inerti non soggetti a caratterizzazione – nelle discariche non ancora in esercizio alla data del 1° gennaio 2020, con revoca delle autorizzazioni e delle eventuali proroghe già concesse a decorrere dal 15 febbraio 2020.

Secondo la Corte, si tratta di una previsione che realizza una "cristallizzazione" in via legislativa della situazione esistente, sull'assunto che il fabbisogno regionale sarebbe sufficientemente coperto, sia per quanto concerne la domanda interna, sia per quella extraregionale. Tale valutazione di autosufficienza avviene al di fuori degli strumenti di pianificazione previsti dal codice dell'ambiente.

A riguardo, è stato evidenziato che, nel caso di specie, la Regione ha sottratto in via legislativa agli strumenti di pianificazione la valutazione sul fabbisogno di smaltimento dei rifiuti. Tale circostanza si pone in contrasto con l'art. 182 cod. ambiente, che invece è stato invocato quale norma interposta, che rinvia al d.lgs. n. 36 del 2003, ove, per lo smaltimento dei rifiuti in discarica e l'autorizzazione dei relativi impianti, sono appunto richiamate le procedure e la pianificazione di cui al codice dell'ambiente stesso.

Orbene, secondo la Corte, il disincentivo alla realizzazione di nuove discariche assume una portata lesiva della Costituzione, anche in virtù di quanto previsto dal comma 3 del medesimo art. 16-bis, che consente il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni solo nelle discariche per rifiuti inerti già in esercizio alla data del 1° gennaio 2020, entro e non oltre il limite del 20 per cento della loro capacità annua autorizzata. Tale disposizione, infatti, realizza un'ulteriore cristallizzazione della situazione esistente, che non riguarda solo gli impianti, ma anche le tipologie e i quantitativi di rifiuti extraregionali conferibili nelle discariche del territorio valdostano, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti nella Regione.


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

In tal modo, oltre a una violazione delle competenze statali in materia ambientale, è stata riscontrata anche una lesione dell'art. 120, primo comma, Cost. Infatti, un criterio di autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali vale solo per i rifiuti urbani non pericolosi e non anche per altri tipi, per i quali vige invece il diverso criterio della vicinanza di impianti di smaltimento appropriati. Un limite quantitativo e qualitativo non derogabile per lo smaltimento di rifiuti extraregionali diversi da quelli urbani non pericolosi, pertanto, contrasta con il vincolo generale imposto alle Regioni dall'art. 120, primo comma, Cost., che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le stesse Regioni e che si impone anche alle autonomie speciali (sentenze n. 12 del 2007, n. 161 e n. 62 del 2005, n. 505 del 2002, n. 335 del 2001 e n. 281 del 2000). Per tali tipologie di rifiuti, infatti, non è possibile preventivare in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, cosa che, conseguentemente, rende impossibile individuare un ambito territoriale ottimale che valga a garantire l'obiettivo della autosufficienza nello smaltimento (sentenza n. 10 del 2009).

Dunque, è emerso che non è consentito alle Regioni individuare tetti percentuali di trattamento dei rifiuti speciali di provenienza extraregionale, al fine di limitarne lo smaltimento nel proprio territorio, come avvenuto appunto nel caso di specie, trattandosi di misure incompatibili con le finalità e con lo stesso concetto di rete integrata, che esigono una possibilità di interconnessione tra i vari siti del sistema, in particolare privilegiando la vicinanza fra luogo di produzione e luogo di raccolta (sentenza n. 227 del 2020).


Inoltre, secondo la Corte, è risultato costituzionalmente illegittimo anche il comma 4 dell'art. 16-bis della legge reg. n. 31 del 2007, che attribuisce alla Giunta regionale l'individuazione dei rifiuti, soggetti a caratterizzazione, derivanti da processi industriali, il cui conferimento è vietato presso le discariche per rifiuti inerti. Tale disposizione, in virtù della stretta connessione con i commi 2 e 3 del medesimo articolo, consente ulteriori restrizioni al conferimento dei rifiuti speciali nelle discariche per inerti (si veda ancora la sentenza n. 227 del 2020), i cui criteri di ammissibilità sono tra l'altro previsti dalla normativa europea e dal d.lgs. n. 36 del 2003 e, quindi, non sono nella disponibilità delle Regioni.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

4. Corte costituzionale, sentenza 30 aprile 2021, n. 82

MATERIA	Ambiente, rifiuti
OGGETTO	Art. 38, comma 2, della legge della Regione Valle d’Aosta 11 febbraio 2020, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali», e dell’art. 10 della legge della Regione Valle d’Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma Valle d’Aosta
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 85 del 2020;</p> <p>riuniti i giudizi,</p> <p>1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Valle d’Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), nella parte in cui sostituisce la Tabella di cui all’Allegato A della legge della Regione Valle d’Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), limitatamente: a) alle parole «prodotti in Regione» della voce concernente i «Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi prodotti in Regione»; b) all’intera voce concernente i «Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi provenienti da fuori Regione», compreso l’importo del prelievo pari a euro 25,82 per tonnellata;</p> <p>2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2020 promossa, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 85 del registro ricorsi 2020;</p> <p>3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 2, della legge della Regione Valle d’Aosta 11 febbraio 2020, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali», promosse,</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

	<p>in riferimento agli artt. 3, 41, 117, secondo comma, lettere e) ed s), 119, secondo comma, e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2020.</p>
--	--

ESAME DELLA PRONUNCIA


1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza in esame ha avuto ad oggetto:

- a) l’art. 38, comma 2, della legge della Regione Valle d’Aosta 11 febbraio 2020, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali», in riferimento agli artt. 3, 41, 117, secondo comma, lettere e) ed s), 119, secondo comma, e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta). Tale disposizione sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, la Tabella di cui all’Allegato A della legge della Regione Valle d’Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), richiamato dall’art. 23, comma 1, della stessa legge regionale, che fissa gli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito ai sensi dell’art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
- b) l’art. 10 della legge della Regione Valle d’Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), ritenendo che tale disposizione ecceda le competenze stabilite dallo statuto di autonomia e violi gli artt. 3, 41, 97, 117, secondo comma, lettera s), e 120 Cost. Tale disposizione sostituisce il comma 2 dell’art. 38 della legge reg. Valle d’Aosta n. 1 del 2020 (oggetto del ricorso iscritto al n. 42 reg. ric. del 2020), novellando, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, la Tabella di cui all’Allegato A della già citata legge reg. Valle d’Aosta n. 31 del 2007, recante gli importi tariffari per il tributo speciale di deposito in discarica di rifiuti solidi.

2. L’ESAME NEL MERITO: ILLEGITTIMITÀ DI UNA NORMA REGIONALE CHE DIFFERENZIA L’ECOTASSA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN BASE ALLA PROVENIENZA REGIONALE O EXTRAREGIONALE

La Corte dichiara preliminarmente cessata la materia del contendere, con riferimento all’art. 38, comma 2, della legge reg. Valle d’Aosta n. 1 del 2020, in quanto sostituito dall’art. 10 della legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2020, anch’esso modificativo, con la medesima decorrenza dal 1° gennaio 2021, della Tabella di cui all’Allegato A alla legge reg. Valle d’Aosta n. 31 del 2007, recante gli importi del tributo speciale di deposito in

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

discarica. La Corte riscontra che si sono verificati entrambi i presupposti del carattere soddisfacente delle richieste e della non applicazione medio tempore.

L'esame della Corte si concentra, pertanto, sulle questioni poste sull'art. 10 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).

Le censure statali s'incentrano sulle voci di Tabella recanti gli importi tariffari per il deposito in discarica dei «Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi prodotti in Regione», per i quali il tributo viene stabilito nella misura di euro 10,00 per tonnellata, e dei «Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi provenienti da fuori Regione», relativamente ai quali esso viene fissato nella misura di euro 25,82 per tonnellata.

A detta del ricorrente sarebbero violati:

- il parametro statale interposto di cui all'art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995, che individua, senza riferimenti al criterio di provenienza dei rifiuti, nel minimo e nel massimo gli importi del tributo rimessi alla competenza regionale;


- comporterebbe «di fatto» un ostacolo allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti fuori Regione, «delineando un sistema che viola il principio della libera circolazione sul territorio nazionale dei rifiuti speciali ponendosi, perciò, in contrasto con gli articoli 182 e 182-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non ammettono alcuna limitazione alla circolazione dei rifiuti speciali da e verso altre Regioni».

Sarebbero pertanto violati gli artt. 3, 41, 117, secondo comma, lettera s), e 120 Cost.

La Corte rigetta alcune eccezioni di inammissibilità, ma accoglie quella posta con riferimento alla violazione dell'art. 97 della Costituzione, in quanto priva di motivazione.

Passando all'esame nel merito, la Corte procede, innanzitutto, a valutare il parametro di cui all'art. 120, primo comma, Cost., che stabilisce *“La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale”*. La Corte ricorda che tale norma, nella sua formulazione originaria proposta nella seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, prevedeva il divieto di istituire dazi di importazione, di esportazione o di transito subito dopo un primo comma che riconosceva l'autonomia finanziaria delle Regioni, in modo da chiarire, come sostenuto dall'on. Ezio Vanoni nella seduta del 28 novembre 1946, che non potesse essere mai adottato da parte di queste «alcun provvedimento, né di natura fiscale né di qualsiasi altra natura, che possa creare ostacoli alla libera circolazione dei beni fra una Regione e l'altra».

Da questo elemento emerge che la suddetta limitazione presuppone logicamente il riconoscimento dell'autonomia impositiva delle Regioni, alle quali è possibile intervenire negli spazi di manovra consentiti dai tributi erariali ambientali, nonché istituire, nel rispetto dei principi di coordinamento, tributi propri autonomi in relazione a fenomeni di inquinamento prevalentemente limitati al territorio regionale.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

Tale prerogativa è riconosciuta dallo stesso legislatore statale, come, ad esempio, nei seguenti casi:

- l'art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011 che ha inserito un tributo ambientale in senso stretto (l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili civili) tra quelli ceduti alle Regioni e ha poi configurato come parzialmente ceduto un tributo ambientale solo in senso funzionale quale è la tassa automobilistica;

- l'art. 2, comma 2, lettera q), numero 1), della legge n. 42 del 2009, che ha previsto, in via generale e residuale, che la legge regionale possa istituire tributi propri autonomi «con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato»; tra questi rientrano anche quelli funzionali alla tutela (tassandone il consumo) dei beni comuni di carattere ambientale.

La differenziazione regionale è ammissibile in quanto connessa al perimetro operativo dell'autonomia impositiva regionale, ma non può mai sconfinare in un'ulteriore differenziazione basata sul mero transito di un determinato bene attraverso il confine regionale.

L'autonomia finanziaria regionale, che si esplica nel differenziare l'entità del tributo speciale per il deposito in discarica, non può giustificarsi di per se dalla provenienza regionale o extraregionale del rifiuto da smaltire, anche nel caso in cui l'entità del tributo speciale sia stata fissata (come nel caso di specie) nel rispetto dei limiti della manovra quantitativa consentita alla Regione dalla normativa statale di cui all'art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995, in forza del quale il relativo ammontare è fissato con legge regionale «per chilogrammo di rifiuti conferiti: [...] in misura non inferiore ad euro 0,00517 [pari a euro 5,17 per tonnellata] e non superiore ad euro 0,02582 [pari a euro 25,82 per tonnellata] per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto».

Fatta questa premessa, la Corte sottopone la norma regionale in esame al test di ragionevolezza elaborato dalla Corte costituzionale con riferimento all'art. 120, primo comma, Cost. (sentenza n. 107 del 2018).


Il test è superato se si soddisfano contemporaneamente i 3 seguenti requisiti:

«a) se si sia in presenza di un valore costituzionale in relazione al quale possano essere posti limiti alla libera circolazione delle cose o degli animali;

b) se, nell'ambito del suddetto potere di limitazione, la regione posseda una competenza che la legittimi a stabilire una disciplina differenziata a tutela di interessi costituzionalmente affidati alla sua cura;

c) se il provvedimento adottato in attuazione del valore suindicato e nell'esercizio della predetta competenza sia stato emanato nel rispetto dei requisiti di legge e abbia un contenuto dispositivo ragionevolmente commisurato al raggiungimento delle finalità giustificative dell'intervento limitativo della regione, così da non costituire in concreto un ostacolo arbitrario alla libera circolazione delle cose fra regione e regione» (sentenza n. 51 del 1991).

La verifica dovrà essere particolarmente rigorosa se la disposizione regionale sia suscettibile nella categoria del dazio stante la presenza di un precipuo divieto dei dazi nell'art. 120, primo comma, Cost., che va distinto dalla generica ipotesi di

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

«provvedimenti che ostacolano in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni».

Nello svolgimento del test di ragionevolezza, la Corte prende in considerazione il fatto che la norma impugnata disciplina aspetti della cd. “ecotassa” (tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi) che è un tributo proprio derivato istituito dall’art. 3, commi da 24 a 40, della legge n. 549 del 1995. Tale tributo tassa le esternalità negative considerate indesiderabili (quali discariche e istituti ivi sversati) ed ha la finalità di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia (comma 24 del citato art. 3 della legge n. 549 del 1995).

La difesa regionale giustifica l’innalzamento dell’importo del tributo per i rifiuti speciali provenienti da fuori Regione per i seguenti tre profili:


- 1) per il buon governo di un territorio con caratteristiche territoriali e orografiche caratterizzato da spazi esigui e vincoli idrogeologici che limitano la disponibilità di siti idonei per impianti di discarica per i rifiuti speciali non pericolosi. Questo anche in considerazione che l’ecotassa era in precedenza inferiore a quella delle Regioni limitrofe e incentivava il conferimento in Valle d’Aosta;
- 2) in base ai principi di autosufficienza e, in particolare, di prossimità di cui agli artt. 182 e 182-bis del cod. ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) la maggiorazione del tributo ha lo scopo di evitare il sovra-conferimento di rifiuti esterni;
- 3) la differenziazione non esorbiterebbe dai limiti fissati dalla normativa statale e la norma regionale ne costituisce un opportuno svolgimento.

La Corte ritiene che gli argomenti della difesa regionale non sono sufficienti a superare il test di costituzionalità in base all’art. 120, primo comma, Cost.

Sul tema del divieto di smaltimento di rifiuti di provenienza extra-regionale previsto dalla legislazione regionale, la Corte è giunta a due diverse soluzioni:

- a) per i rifiuti urbani non pericolosi, il principio di autosufficienza identifica nel territorio regionale l’ambito ottimale e vieta lo smaltimento dei rifiuti di produzione extra-regionale;
- b) per i rifiuti speciali, pericolosi (sentenze n. 12 del 2007, n. 161 del 2005, n. 505 del 2002, n. 281 del 2000) e non pericolosi (sentenze n. 10 del 2009 e n. 335 del 2001), non è valevole il principio di autosufficienza, in quanto non è predeterminabile la quantità e la qualità del materiale da smaltire e non è conseguentemente individuabile un ambito territoriale ottimale (sentenza n. 335 del 2001).

Tali conclusioni sono confermate anche dopo che il decreto legislativo n. 205 del 2010 ha aggiunto l’art. 182-bis del codice ambientale dopo l’art. 182 (sentenza n. 76 del 2021), in quanto l’art. 182-bis conferma l’impossibilità di estendere il principio di autosufficienza regionale a rifiuti diversi da quelli urbani non pericolosi, ribadendo che per i rifiuti speciali va invece applicato il criterio della specializzazione dell’impianto di smaltimento. Pur se tale principio, in particolar modo per i rifiuti speciali non pericolosi, può essere temperato da quello della prossimità al luogo di produzione, è escluso che si possano adottare norme che limitino lo smaltimento di tali rifiuti all’interno della

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

Regione, al fine di non entrare in contraddizione con la nozione di “rete integrata ed adeguata di impianti”. Limitare lo smaltimento in base al criterio della provenienza regionale dei rifiuti impedirebbe di raggiungere la finalità di smaltirli in uno degli impianti appropriati più vicini (sentenza n. 227 del 2020). La limitazione regionale determinerebbe una maggiore movimentazione dei rifiuti sul territorio, incidendo negativamente sugli obiettivi di tutela dell’ambiente e della salute, sia nazionali che regionali.

In base a tali principi, la Corte ha ritenuto le disposizioni regionali che stabilivano ostacoli assoluti o relativi allo smaltimento di rifiuti extraregionali diversi da quelli urbani non pericolosi, in contrasto con l’art. 120 della Cost., in quanto introducevano ostacoli alla libera circolazione di cose tra le Regioni oltreché con i principi fondamentali delle norme di riforma economica-sociale (sentenza n. 10 del 2009).

In relazione al caso di specie, la Corte ritiene che la norma impugnata non rappresenta una legittima attuazione dei principi di autosufficienza e prossimità. La stessa, agendo sulla leva fiscale per discriminare i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da fuori Regione, rappresenta sostanzialmente un dazio all’importazione, ovvero un ostacolo fiscale alla libera circolazione delle merci tra le Regioni, in contrasto con l’art. 120, primo comma, Cost.

Non è altresì rilevante la mancanza di un esplicito divieto di differenziazione nella disciplina statale, in quanto anche la norma statale non potrebbe violare l’art. 120, primo comma, Cost., abilitando una Regione a introdurre dazi o misure equivalenti.

In base alle suddette considerazioni la Corte ritiene che la norma impugnata non supera il test di ragionevolezza:

1) la differenziazione della ecotassa in base alla provenienza regionale o extraregionale non solo non trova giustificazione nei valori costituzionali della tutela dell’ambiente e della salute ma si pone in contrasto con essi, determinando una maggiore movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale;


Questo elemento sarebbe sufficiente a dichiarare l’illegittimità della norma, ma inoltre non sono soddisfatti neanche gli altri due requisiti del test di ragionevolezza:

2) la norma impugnata non rappresenta un esercizio legittimo delle competenze regionali, non potendo le Regioni alterare in peius gli standard ambientali;

3) la norma impugnata determina un ostacolo fiscale alla libera circolazione delle merci.

Per tali motivi la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 120 primo comma, Cost., dell’art. 10 della legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2020 limitatamente alle voci della tabella di cui all’allegato A della legge reg. Valle d’Aosta n. 31 del 2007 che discriminano in base alla provenienza territoriale dei rifiuti ed in particolare:


a) della voce di Tabella concernente i «Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi prodotti in Regione», limitatamente alle parole «prodotti in Regione»;

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

b) dell'intera voce tabellare concernente i «Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi provenienti da fuori Regione», compreso l'importo del prelievo pari a euro 25,82 per tonnellata.


La Corte dichiara assorbite le ulteriori censure promosse con riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.

(sintesi di Carlo Sanna)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

5. Corte costituzionale, ordinanza 30 aprile 2021, n. 85

MATERIA	Edilizia e urbanistica, paesaggio
OGGETTO	Artt. 4, 19, comma 1, 24, comma 2, 25, comma 1, e 34 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2019, n. 17 (Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Provincia autonoma di Bolzano
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara estinto il processo.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

6. Corte costituzionale, sentenza 5 maggio 2021, n. 86

MATERIA	Ambiente, rifiuti
OGGETTO	Art. 1, commi 1, 4, 5 e 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 1 (Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 1 (Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata), limitatamente alla parte in cui prevede lo spostamento temporaneo degli accumuli di posidonia in aree idonee appositamente individuate all'interno del territorio del Comune;</p> <p>2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2020;</p> <p>3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2020, limitatamente alla parte in cui prevede che la «vagliatura» può avvenire nel sito in cui è conferita la posidonia;</p> <p>4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2020.</p>


ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Corte ha esaminato la legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 4, 5 e 8, della legge della Regione autonoma della Sardegna 21 febbraio 2020, n. 1 (Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata).

2. L'ESAME NEL MERITO: IL CONTRASTO DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI CON I PRINCIPI STATALI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

L'analisi della Corte si concentra sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti dell'art. 1, commi 1, 4, 5 e 8, della legge regionale 21 febbraio 2020, n. 1, con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). Prima di passare all'esame delle censure contenute nel ricorso, la Corte ha opportunamente ricostruito il quadro normativo nel cui ambito si colloca la disciplina

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

della pianta marina della posidonia e, in particolare, dei suoi residui, i quali soltanto sono oggetto della disciplina regionale impugnata.

Ciò posto, è stato rilevato che, mentre per la pianta marina in esame è apprestata una significativa normativa di tutela, nazionale e sovranazionale, non altrettanto può affermarsi per i suoi residui spiaggiati, i quali però svolgono una fondamentale funzione di conservazione delle coste e dei loro ecosistemi.

In assenza di una specifica disciplina statale sulla gestione delle biomasse vegetali spiaggiate, derivanti da piante marine o alghe, l'importante ruolo di protezione ambientale è stato oggetto di considerazione da parte delle circolari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), contenenti puntuali indicazioni volte a temperare la rilevante funzione ecologica dei residui della posidonia con la necessità di rendere fruibili le spiagge; così da tutelare le esigenze turistico-ricreative dei concessionari demaniali, degli enti interessati e, comunque, della collettività in generale.

In questo contesto normativo è intervenuta la legge regionale n. 1 del 2020, con cui il legislatore sardo, sul presupposto della importanza del ruolo della posidonia spiaggiata, ha inteso approntare una specifica disciplina di protezione che però, al contempo, favorisse il turismo, facendo sì che le coste e gli arenili possano presentarsi sgombri da tali accumuli nella stagione estiva.


Orbene, le questioni di legittimità costituzionale poste dal ricorso sono state affrontate nel merito alla luce delle argomentazioni sopra esposte, le quali hanno consentito di fissare la perimetrazione delle censure mosse dal Governo.

È stato rilevato come la sopra ricordata naturale vocazione della posidonia, sia quale pianta marina, sia come accumulo dei suoi residui, alla tutela dell'ambiente comporti che la sua regolamentazione ricada in ogni caso nella competenza esclusiva del legislatore statale in materia di «tutela dell'ambiente» e «dell'ecosistema» ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

In proposito, la Corte ha affermato che le Regioni possono esercitare competenze legislative proprie per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, purché l'incidenza nella materia di competenza esclusiva statale sia solo in termini di maggiore e più rigorosa tutela dell'ambiente (ex multis, sentenze n. 227, n. 214, n. 88 del 2020 e n. 289 del 2019).

In particolare, con riferimento ad altra Regione a statuto speciale, la Corte (sentenza n. 215 del 2018) ha precisato che la competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente» e «dell'ecosistema» può incontrare altri interessi e competenze, con la conseguenza che – ferma rimanendo la riserva allo Stato del potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale – possono dispiegarsi le competenze proprie delle Regioni per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. Nella fattispecie, tali sono stati ritenuti quelli legati al turismo, importante fonte di risorse per l'economia della Sardegna, ed essi possono intercettare profili che attengono all'ambiente, ma sempre che comportino un'elevazione dello standard di tutela.

Quindi, è stato ritenuto che la questione se i residui della posidonia depositati sulle coste e sugli arenili costituiscano, o meno, "rifiuti", in realtà non revoca in dubbio la

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

radicale considerazione che la loro regolamentazione riguardi comunque l'ambiente, sicché in ogni caso la competenza legislativa in materia è quella esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., mentre quella regionale in materia di «turismo» può essere esercitata, quanto alla sua incidenza sulla regolamentazione della posidonia come risorsa ambientale, soltanto in quanto non risulti in frizione con la disciplina statale.


Peraltro, nella fattispecie, secondo la Corte, plurimi indicatori normativi concorrono univocamente a qualificare come “rifiuti” tali residui, accumuli di foglie morte e altri detriti vegetali, ritenendoli materiali certamente rilevanti per l'ecosistema in ragione del loro impatto ambientale, ma che il legislatore statale, nell'esercizio della sua competenza esclusiva, assoggetta in particolare alla disciplina dettata dalla Parte quarta cod. ambiente, recante, tra l'altro, norme in materia di gestione dei «rifiuti».

È stato posto in evidenza, innanzi tutto, l'art 183, comma 1, lettera b-ter), numero 4), cod. ambiente, secondo cui i rifiuti «di qualunque natura o provenienza, giacenti [...] sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua», costituiscono «rifiuti urbani», sì da ricomprendere a pieno titolo in tale definizione anche la posidonia spiaggiata.

Inoltre, l'art. 39, comma 11, del d.lgs. n. 205 del 2010, nel contesto della disciplina europea dei rifiuti, prevede, espressamente per la posidonia spiaggiata, non diversamente che per le meduse che il moto ondoso deposita sugli arenili, una specifica norma, stabilendo che essa possa essere oggetto di interrimento in loco «laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, [...] purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento».

Dunque, è stato evidenziato che se non sussistono tutte le condizioni previste dalla predetta norma, non è possibile derogare alla disciplina sui rifiuti: il trasporto ed il deposito temporaneo della posidonia devono sottostare alla disciplina di cui alla Parte quarta cod. ambiente, dovendosi in mancanza ravvisare la sussistenza del reato di discarica non autorizzata (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 17 dicembre 2014-28 gennaio 2015, n. 3943).

È stato richiamato anche l'art. 14, comma 8, lettera b-bis), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito con modificazioni con legge n. 116 del 2014, che, in riferimento alla definizione della attività non costituenti «gestione dei rifiuti» ai fini della applicazione della Parte quarta del medesimo codice, ha aggiunto nella lettera n) dell'art. 183, comma 1, cod. ambiente, un ulteriore periodo secondo cui «[n]on costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati». Pertanto, con riferimento agli accumuli di posidonia, soltanto quando le indicate attività siano espletate in situ, non trova applicazione l'articolata disciplina sui rifiuti di cui alla Parte quarta cod. ambiente.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

Da tale speciale connotazione deriva che tali accumuli, al pari di altri materiali spiaggiati, sono assoggettati alla disciplina statale in tema di rifiuti, che espressamente ne prevede l'esonero nei soli casi in cui gli stessi siano "trattati" in situ; disciplina che non può essere inficiata da una scelta normativa regionale.

Sulla base di queste premesse, le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute tutte fondate.

Il legislatore sardo, limitatamente alle norme impugnate, ha esorbitato dalle proprie competenze statutarie, sovrapponendosi in modo contrastante con la disciplina recata dal cod. ambiente in tema di rifiuti e senza elevare, in questa parte, il livello di tutela dell'ambiente.


In particolare, la prima delle disposizioni impugnate (art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2020) prevede, per l'ipotesi in cui non sia possibile il mantenimento in loco della posidonia spiaggiata, e i depositi impediscano la regolare fruizione delle spiagge durante la stagione estiva, che i Comuni interessati possano procedere, anche tramite i titolari delle concessioni demaniali, previa comunicazione ai competenti uffici regionali e statali, allo «spostamento temporaneo» dei relativi accumuli, in zone idonee dello stesso arenile o qualora non disponibili «in aree idonee appositamente individuate all'interno del territorio del comune».

La Corte ha rilevato che le operazioni previste dalla disposizione regionale, in quanto non svolte in situ, costituiscono una effettiva attività di gestione dei rifiuti che, come tale, è assoggettata alla normativa statale di riferimento al fine di tutela dell'ambiente. Infatti, lo «spostamento» dei residui presso aree individuate all'interno del territorio comunale integra una attività di trasporto che trova una specifica e articolata disciplina nell'art. 193 cod. ambiente. Inoltre, la temporaneità dello spostamento implica la realizzazione di una attività di «deposito temporaneo», definita dall'art. 183 comma 1, lettera bb), cod. ambiente, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 116 del 2020, ed è disciplinata dall'art. 185-bis cod. ambiente. E ancora, la previsione di «aree idonee appositamente individuate all'interno del territorio del comune», presso cui spostare i depositi di posidonia, realizza una attività di raccolta, le cui condizioni sono indicate nell'art. 183, comma 1, lettera mm), cod. ambiente.

Si tratta di operazioni che, per non essere effettuate presso il medesimo sito nel quale gli eventi naturali hanno comportato il deposito di materiale organico, non possono sottrarsi alla disciplina della Parte quarta cod. ambiente.

Secondo la Corte, la disposizione regionale si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., senza elevare il livello di tutela ambientale, bensì riducendolo in un'ottica di deregolamentazione di tale attività, seppur al fine di semplificare e accelerare le operazioni di pulizia delle spiagge; tale operazione può essere svolta, per favorire il turismo estivo, ma nel rispetto della normativa statale sui rifiuti. È stata, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, limitatamente alla parte in cui prevede lo spostamento temporaneo degli accumuli di posidonia in aree idonee appositamente individuate all'interno del territorio del Comune.

Viene poi esaminato il comma 4, della legge impugnata, secondo cui, «[q]ualora si proceda allo spostamento della posidonia spiaggiata, è fatto assoluto divieto procedere al suo smaltimento in discarica». Tale norma, con l'intento di valorizzare il recupero

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

degli accumuli di posidonia, stabilendo il divieto assoluto dello smaltimento degli stessi in discarica, si è indebitamente sovrapposta alla norma statale di cui all'art. 182 cod. ambiente, secondo cui occorre procedere allo smaltimento ogni qualvolta sussista l'impossibilità tecnica ed economica di espletare le procedure di recupero di cui all'art. 181 cod. ambiente, anche alla luce della valutazione dei costi e dei vantaggi delle stesse. Orbene, è stato rilevato che l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata deriva dalla circostanza per la quale, la stessa, intervenendo sulla disciplina delle attività di smaltimento dei rifiuti, viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente».

È stato analizzato anche il comma 5, della legge regionale n. 1 del 2020 secondo cui «[t]utte le operazioni di raccolta, spostamento e riposizionamento sono effettuate previa separazione della sabbia dal materiale organico, con rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica al fine del recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell'arenile di provenienza. Tale vagliatura può avvenire nella spiaggia di prelievo o nel sito in cui è conferita la posidonia». Questa norma è stata impugnata limitatamente alla parte in cui consente di effettuare la «vagliatura» del materiale organico spiaggiato anche «nel sito in cui è conferita la posidonia» e quindi non soltanto in situ.


Come per il comma 1, è stato rilevato che la norma regionale, nel consentire la «vagliatura» anche in un sito diverso da quello in cui i residui della posidonia sono depositati per effetto del moto ondoso del mare, implica il loro previo spostamento e dunque il trasferimento presso il sito di destinazione, sì da essere assoggettata alla disciplina statale quanto alla gestione dei rifiuti. Sotto tale profilo, la norma regionale, disciplinando direttamente questo aspetto della gestione dei residui della posidonia spiaggiata, si sovrappone alla disciplina statale, contrastando con essa.

Le operazioni di «vagliatura», consistenti nella separazione della sabbia, da recuperare per il ripascimento dell'arenile, dal materiale organico, con rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, integrano un'attività soggetta alla disciplina della Parte quarta cod. ambiente, ad eccezione del caso in cui essa avvenga in situ, ossia nel luogo in cui gli accumuli di posidonia sono stati depositati a causa degli eventi atmosferici.

Dunque, secondo la Corte, la norma impugnata reca una disciplina incompatibile con la Parte quarta cod. ambiente ed è stata dichiarata costituzionalmente illegittima perché in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.


Infine, è stato esaminato il comma 8, della legge impugnata, secondo il quale «[f]atto salvo quanto previsto dal presente articolo, ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica si applica l'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)».

Orbene, il rinvio all'art 185, comma 1, lettera f), cod. ambiente, rubricato «Esclusioni dall'ambito di applicazione», determina la non assoggettabilità dei prodotti ivi indicati, diversi dalla posidonia spiaggiata, alla disciplina della Parte quarta cod. ambiente. Così facendo, però, la norma regionale amplia il catalogo dei materiali esclusi

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021 Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)
---	---	---


dall'applicazione della normativa statale, intervenendo nella materia «tutela dell'ambiente» riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale.
Per tali ragioni è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 1, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2020.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

7. Corte costituzionale, ordinanza 7 maggio 2021, n. 94

MATERIA	Sanità pubblica
OGGETTO	Artt. 1, comma 3, lettera c), 3, comma 2, e 10, commi 9 e 10, della legge della Regione Siciliana 3 marzo 2020, n. 4 (Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara estinto il processo

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--


8. Corte costituzionale, sentenza 11 maggio 2021, n. 95

MATERIA	Lavoro pubblico, segretari comunali
OGGETTO	Art. 3, comma 1, lettera g), della legge della Regione Trentino-Alto Adige 16 dicembre 2019, n. 8 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2020)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma Trentino-Alto Adige
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge della Regione Trentino-Alto Adige 16 dicembre 2019, n. 8 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2020), nella parte in cui introduce l'art. 148-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, nella legge della Regione Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige);</p> <p>2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli artt. 148-bis, commi 5 e 6, e 163, comma 1, ultimo periodo, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 2018;</p> <p>3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2019, nella parte in cui introduce l'art. 148-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, nella legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 2018, limitatamente alla durata quinquennale dell'iscrizione nella prima sezione dell'albo e al sistema relativo allo status giuridico ed economico del segretario comunale nella Provincia autonoma di Trento, promosse, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.</p>

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La norma oggetto di impugnazione della sentenza in esame è l'art. 3, comma 1, lettera g), della legge della Regione Trentino-Alto Adige 16 dicembre 2019, n. 8 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2020), impugnata con riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

La disposizione impugnata introduce l'art. 148-bis nella legge della Regione Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), prevedendo per la sola Provincia autonoma di Trento l'istituzione di un albo dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di segretario comunale, articolato in due sezioni: nella prima è prevista l'iscrizione, a richiesta, per una durata di cinque anni rinnovabile, dei soggetti «in possesso della laurea e del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle provincie di Trento e di Bolzano»; nella seconda è prevista l'iscrizione, di diritto, dei segretari degli enti locali della Provincia autonoma di Trento già in servizio a tempo indeterminato al momento dell'entrata in vigore della disposizione impugnata.

2. L'ESAME NEL MERITO: ILLEGITTIMITÀ DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI SEGRETARI COMUNALI IN CONTRASTO CON I PRINCIPI FISSATI DALLA NORMATIVA STATALE


Il Governo censura la norma impugnata con riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost. (con riferimento implicito al quarto comma di quest'ultimo articolo), in quanto prevede, «nell'ambito di un unico Albo», meccanismi di iscrizione differenziati in ordine sia ai requisiti d'accesso sia alla durata, e consente l'accesso alle funzioni di segretario comunale di soggetti individuati «senza alcuna selezione pubblica» negli enti locali della sola Provincia di Trento.

In particolare le contestazioni sono le seguenti:

- 1) la possibilità di iscrizione alla prima sezione dell'elenco concessa anche a soggetti che abbiano conseguito la mera abilitazione rilasciata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 143 e seguenti della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 2018 (codice regionale degli enti locali), in quanto non presuppone il superamento di un concorso pubblico come invece previsto dalla normativa nazionale (art. 98, decreto legislativo n. 167 del 2000);
- 2) la previsione contestuale di cessazione di efficacia per i soli enti locali della Provincia di Trento degli articoli da 149 a 156 del medesimo codice regionale degli enti locali, i quali stabiliscono l'espletamento di concorsi per titoli ed esami in relazione alle singole classi in cui sono suddivisi i Comuni (dalla quarta alla prima). Quest'ultima disposizione rimarrebbe valevole solo per gli enti locali della Provincia di Bolzano;
- 3) la violazione del principio di eguaglianza, in quanto sarebbero assoggettati irragionevolmente alla medesima disciplina possessori di titoli abilitativi di valenza oggettivamente diversa.

È contestata, inoltre, la possibilità di revoca dell'incarico ad opera del Consiglio comunale o dell'assemblea su proposta del sindaco o del presidente dell'ente locale, non solo per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o per le altre cause previste dal contratto collettivo di lavoro, ma anche per l'ipotesi in cui il segretario riceva una valutazione negativa per tre anni consecutivi.

La censura del ricorrente si appunta sulla indeterminatezza del concetto di "valutazione negativa", che sarebbe privo di qualsiasi criterio e procedura di garanzia,

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

compromettendo l'imparzialità dell'azione amministrativa, pur nell'ambito di un incarico fiduciario.

La disciplina regionale, inoltre, limita «irragionevolmente l'iscrizione alla prima sezione ad un solo quinquennio persino con riguardo ai soggetti iscritti per effetto di abilitazione conferita dalla medesima Provincia», in violazione anche dei principi di indipendenza e garanzia della funzione di segretario comunale.

Infine vi sarebbe un contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in materia di "ordinamento civile", in quanto la disciplina impugnata inciderebbe sull'accesso alle funzioni e sullo status giuridico economico del pubblico dipendente segretario comunale, in difformità rispetto alla disciplina statale, nonché con l'art. 4 dello statuto di autonomia che nel prevedere la competenza esclusiva della Regione in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», stabilisce, tuttavia, che detta competenza debba esercitarsi «[i]n armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica», mentre la disposizione regionale impugnata eccederebbe tali limiti.

La Corte rigetta alcune questioni di inammissibilità ed accoglie quelle riguardanti la durata solo quinquennale dell'iscrizione alla prima sezione dell'albo e l'invasione della competenza esclusiva attribuita allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Successivamente alla presentazione del ricorso la legge della Regione Trentino-Alto Adige 27 luglio 2020, n. 3 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022) ha apportato modifiche all'art. 148-bis del codice regionale degli enti locali allo scopo di posticipare l'applicazione della nuova disciplina al momento in cui sarà approvato l'albo dei segretari comunali per la Provincia autonoma di Trento. Si consente, medio tempore, lo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento dei segretari comunali nelle sedi scoperte, ma rimane ferma la portata precettiva delle disposizioni impuginate. Le modifiche non rivestono carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e pertanto non si determina la cessazione della materia del contendere.


La Corte, passando all'esame del merito, opera una breve ricostruzione della figura del segretario comunale nella legislazione statale.

Nella legislazione repubblicana, non sono modificati, nella sostanza, il procedimento di nomina (basato sull'assunzione per pubblico concorso) e lo stato giuridico di funzionario statale.

Con la legge 15 maggio 1997 n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) si introduce il potere del sindaco di nominare, in autonomia, il segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale, affidato ad un'agenzia, di cui il segretario è dipendente. La durata dell'incarico coincide con quella del sindaco che lo nomina.

La disposizione confluisce nel testo unico degli enti locali e successivamente l'agenzia nazionale è soppressa e ad essa subentra il Ministero dell'interno.

L'iscrizione all'albo nazionale è subordinata all'abilitazione che si consegue tramite frequentazione di un corso cui si accede mediante concorso pubblico (art. 98, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000) che attualmente si svolge con procedure semplificate (art. 16-ter, decreto-legge n. 162 del 2019).

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

Nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige, i segretari comunali sono dipendenti comunali, non funzionari statali. La sentenza della Corte n. 132 del 2006 ha rilevato che la competenza regionale in materia di “ordinamento degli enti locali” comprende anche il relativo personale, e che l’ordinamento del personale dei comuni è regolato dai Comuni con l’osservanza dei principi generali dettati dalla legge regionale.

Gli artt. 143 e seguenti del codice regionale degli enti locali disciplina i corsi teorico-pratici per l’abilitazione alle funzioni di segretario comunale, abilitazione che consente di partecipare ai concorsi banditi dai singoli Comuni. La nomina avviene con contratto a tempo indeterminato.

In sintesi, anche nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol il segretario comunale è assunto con contratto a tempo indeterminato, previo superamento di un pubblico concorso ed è perciò assistito dalla garanzia di stabilità del posto di lavoro.

L’art. 148-bis del codice regionale degli enti locali, introdotto dalla normativa in esame, prevede per i soli enti locali della Provincia autonoma di Trento:

- la modifica del meccanismo di reclutamento, che non prevede più una procedura concorsuale;
- incide su alcuni profili essenziali dello status dei segretari comunali, in particolare prevedendo che la nomina è a tempo determinato legata al mandato del sindaco e che la revoca può avvenire anche per una valutazione dei risultati negativa per tre anni consecutivi.

Dopo aver considerato inammissibile la contestazione relativa al legame tra nomina e mandato politico del sindaco, la Corte procede all’esame congiunto delle censure relative agli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost. nonché all’art. 4 statuto reg. Trentino Alto-Adige. La Corte ritiene le questioni fondate.


La competenza legislativa regionale in materia di “ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”, che si estende al relativo personale (sentenza n. 132 del 2006) si esercita attraverso l’emanazione di principi generali in materia di ordinamento del personale dei comuni. Tale potestà legislativa si deve esercitare in «armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica».

Tali principi sono desumibili dall’art. 97 Cost., che prevede i principi di buon andamento, imparzialità e accesso mediante pubblico concorso.

Dall’art. 148-bis del codice regionale degli enti locali emerge che l’accesso alle funzioni di segretario comunale avviene (per la sola Provincia autonoma di Trento) senza una effettiva selezione concorsuale, ma è sufficiente essere iscritti nell’albo di nuova istituzione.

Salvo per coloro che hanno l’abilitazione all’albo nazionale, l’iscrizione all’albo è subordinata al mero possesso di alcuni requisiti culturali e al conseguimento di un certificato di idoneità che si ottiene mediante un corso abilitante al quale non si accede mediante concorso pubblico. Non è sufficiente la previsione del superamento di una qualsiasi selezione, anche pubblica o la previsione di un esame finale per soddisfare il requisito del concorso pubblico.

Il chiaro scopo della norma è quello di trasformare la figura del segretario comunale, minando l’equilibrio tra l’autonomia dell’ente locale e l’esigenza di un controllo indipendente.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

Per la Corte è decisiva, a parte la mancata selezione pubblica tramite concorso, la previsione della possibilità di revoca dell’incarico per valutazione negativa per tre anni consecutivi, senza prevedere una procedura di garanzia, né le modalità di fissazione degli obiettivi, che denota la mancanza di quella condizione di equilibrio richiesta dalla Corte.

Pur se è legittimo un sistema basato su una nomina relativamente discrezionale (sentenza n. 23 del 2019), essa è ammissibile con la previsione di garanzie come l’irrevocabilità ad nutum dell’incarico durante il mandato e la stabilità dello status giuridico ed economico e del rapporto d’ufficio. La Corte ricorda che invece è stata dichiarata la inammissibilità della questione relativa alla cessazione automatica del rapporto del segretario comunale alla cessazione alla proclamazione del nuovo consiglio comunale, anche se tale aspetto non è privo di rilievo nella valutazione complessiva della disciplina, in particolare nel fatto che non si preveda cosa succeda del segretario non confermato o revocato.

Viceversa, nell’art. 101 del d.lgs n. 267 del 2000 si prevede espressamente il collocamento in posizione di disponibilità per un massimo di 2 anni, nei quali l’interessato rimane iscritto all’albo con salvaguardia della posizione giuridica ed economica.


La Corte ritiene meritevole di accoglimento anche il profilo di censura relativo alla irragionevole sottoposizione alla medesima disciplina dei “possessori di titoli abilitativi di valenza oggettivamente diversa”. La Corte fa riferimento alla possibilità di iscrizione all’albo da parte di coloro che hanno conseguito il solo certificato di abilitazione senza sottoporsi ad una vera procedura concorsuale:

- 1) nella prima sezione, sono equiparati a coloro che hanno l’abilitazione da organi statali, i quali hanno superato un concorso pubblico;
- 2) sono accomunati alla condizione degli iscritti alla prima sezione che non hanno espletato un concorso, gli iscritti alla seconda sezione che hanno superato un concorso (segretari comunali già in servizio, assunti con il precedente regime). Non è sufficiente per una ragionevole equiparazione l’essere stati iscritti per 5 anni nella prima sezione.

L’accoglimento delle censure di violazione degli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost., e dell’art. 4 dello statuto speciale, mosse all’art. 148-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del codice regionale degli enti locali, comporta il coinvolgimento, in via consequenziale dei commi 5 e 6 dell’art. 148-bis, in quanto strettamente legati all’istituzione dell’albo dei segretari degli enti locali per la Provincia autonoma di Trento.

Altrettanto l’art. 3, comma 1, lettera h), della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2019 è interessato dalla declaratoria d’illegittimità costituzionale in via consequenziale. Tale disposizione ha infatti aggiunto all’art. 163, comma 1, del codice regionale degli enti locali un ultimo periodo, in stretta connessione con l’istituzione dell’albo dei segretari comunali per la sola Provincia autonoma di Trento operata dalla precedente lettera g), impugnata con il ricorso.


La Corte ricorda che rimane, comunque, impregiudicata la possibilità per la Regione autonoma Trentino Alto-Adige, di prevedere norme in materia di segretari comunali,

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021 Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)
---	---	---

compresa la disciplina ex novo dell'albo in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei limiti indicati dallo stesso statuto.

Pur se non impugnata, la Corte evidenzia la singolarità di una disciplina valida solo per la Provincia di Trento, quando la potestà legislativa potrebbe essere effettivamente esercitata in maniera unitaria in tutta la Regione.

(sintesi di Carlo Sanna)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--


9. Corte costituzionale, sentenza 20 maggio 2021, n. 101

MATERIA	Edilizia e urbanistica, paesaggio
OGGETTO	Artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 3 (Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1989 e n. 8 del 2015 in materia di Piano di utilizzo dei litorali)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 3 (Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1989 e n. 8 del 2015 in materia di Piano di utilizzo dei litorali), che aggiunge il comma 1-bis all'art. 43 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio);</p> <p>2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettere b), c) e d), della legge reg. Sardegna n. 3 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lettere l), m) ed s), della Costituzione e all'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché in relazione all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 3 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lettere l), m) ed s), Cost. e all'art. 3 dello statuto speciale, nonché in relazione all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

L'esame della Corte si è concentrato sulle questioni di legittimità costituzionale relative agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, della legge della Regione autonoma della Sardegna 21 febbraio 2020, n. 3 (Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1989 e n. 8 del 2015 in materia di Piano di utilizzo dei litorali).


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

2. L'ESAME NEL MERITO: LA DISCIPLINA SULL'USO DEI LITORALI

La Corte ha esaminato la legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2020 (Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1989 e n. 8 del 2015 in materia di Piano di utilizzo dei litorali), in riferimento alle censure formulate. Tali censure hanno evidenziato che questi interventi normativi avrebbero l'effetto, da un lato, di rendere stabili strutture soggette a prescrizione di rimozione stagionale secondo la relativa autorizzazione paesaggistica, dando agio a chi svolge attività turistico-ricreative sulle spiagge di derogare agli obblighi in essa contenuti; dall'altro lato, prorogherebbero ex lege l'efficacia temporale dell'autorizzazione paesaggistica «uniformandola in ogni caso a quella della concessione demaniale marittima» o, fuori dal demanio marittimo, «sine die».

Sono stati, dunque, dedotti la violazione dell'art. 146 cod. beni culturali, che costituisce una «norma di grande riforma economico-sociale», vincolante anche per le Regioni ad autonomia speciale e, di conseguenza, il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riserva alla competenza legislativa statale la materia della tutela dell'ambiente e del paesaggio. È stata, altresì, dedotta la violazione dell'art. 9 Cost., che afferma il principio di tutela del paesaggio nazionale; dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto l'autorizzazione paesaggistica rientrerebbe tra i livelli essenziali delle prestazioni pubbliche, affidati alla competenza esclusiva dello Stato; dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché, legittimando la permanenza di opere soggette a obbligo di rimozione stagionale, s'impedirebbe all'autorità giudiziaria di reprimere gli abusi paesaggistici, così incidendo sulla competenza statale in materia di ordinamento penale; dell'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), che attribuisce alla Regione la competenza legislativa in materia di edilizia e urbanistica, prescrivendo, però, il rispetto delle norme statali «di grande riforma economico-sociale».

In proposito, giova richiamare brevemente il disposto dell'art. 146 cod. beni culturali, che riguarda chiunque intenda intervenire, in ogni modo potenzialmente significativo, sui beni sottoposti a vincolo paesaggistico, e ciò indipendentemente dalla regolazione edilizia e urbanistica vigente sul territorio regionale. La norma richiamata, rivolgendosi direttamente ai «proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142 [...]», impone di non «distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione»; prescrive «l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere» e il dovere di «astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione». Inoltre, secondo la normativa in esame, l'autorizzazione paesaggistica «costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio», e «[l]autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione». La

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

legge statale, dunque, definisce il valore prioritario dell'autorizzazione paesaggistica e ne prescrive i termini di efficacia.

Orbene, l'impugnazione dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2020 è stata riferita alle sole lettere b), c) e d), cui è stato circoscritto l'oggetto del giudizio.

Le questioni non sono state ritenute fondate.


È opportuno richiamare l'art. 22-bis della legge regionale n. 45 del 1989 che disciplina i Piani di utilizzo dei litorali: questi costituiscono uno strumento di pianificazione comunale, avente ad oggetto l'utilizzazione delle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. Più precisamente, i PUL disciplinano gli interventi per la costruzione di parcheggi e strutture a servizio della balneazione, della ristorazione e delle attività ludico-ricreative connesse all'uso del mare (comma 3), prevedendo che, ove necessario, tali interventi si realizzino dopo aver ottenuto l'autorizzazione paesaggistica (comma 4). Il posizionamento delle strutture previste in tali Piani, inoltre, è consentito nei litorali urbani e metropolitani senza limiti di tempo, mentre fuori da essi è ammesso nel periodo tra il 1° aprile e il 31 ottobre. Visto che non tutti i Comuni sardi hanno adottato il proprio PUL, l'art. 22-bis detta anche norme sulle attività dei titolari delle concessioni demaniali marittime già esistenti e valide «in assenza di PUL».

L'art. 1, comma 2, lettere b), c) e d), della legge regionale n. 3 del 2020 ha modificato l'art. 22-bis, ai commi 6 e 9, eliminando la limitazione all'utilizzo delle strutture rimovibili sui litorali nella sola stagione balneare e permettendo, in astratto, il posizionamento delle strutture stesse per tutto l'anno. Inoltre, ha previsto che il PUL tenga conto delle concessioni già in essere, nei limiti di quanto stabilito nei titoli abilitativi e autorizzatori, e che, in assenza di Piani, le attività assentite siano mantenute e proseguano, in forza del titolo concessorio.

La Corte ha ritenuto che il legislatore sardo abbia disciplinato materie sulle quali ha competenza legislativa – edilizia, urbanistica e gestione delle concessioni con finalità turistico-ricreative che comportino il posizionamento di strutture di facile rimozione su beni del demanio marittimo (art. 3, primo comma, lettera f, dello statuto; artt. 40 e 41 della legge della Regione autonoma Sardegna 12 giugno 2006, n. 9, recante «Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali») – e non abbia previsto deroghe alla legge statale sull'autorizzazione paesaggistica, che è invece espressamente richiamata nell'art. 22-bis, comma 4, della legge regionale n. 45 del 1989.

È stato sottolineato che nell'art. 22-bis della legge regionale n. 45 del 1989, dunque, non sono state introdotte norme che consentano al titolare della concessione, nel caso in cui l'autorizzazione paesaggistica imponga la rimozione stagionale dei manufatti, di mantenere, invece, questi ultimi sul litorale per tutto l'anno. Non v'è, inoltre, riferimento alcuno alla proroga dell'efficacia della autorizzazione paesaggistica sino alla scadenza della concessione demaniale.

Ciò posto, secondo la Corte, non esiste incompatibilità tra la legislazione regionale che consenta il posizionamento di manufatti per l'intero anno e la legislazione statale sulla tutela dei beni paesaggistici, se la prima garantisce che l'attuazione della seconda sia assicurata senza eccezioni.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

Invero, è stato evidenziato che ogni tratto di costa possiede caratteristiche peculiari: sulla base di queste, l'autorità preposta alla tutela del vincolo è chiamata a stabilire le prescrizioni cui l'interessato deve adempiere per utilizzare il bene senza danneggiarne il valore paesaggistico. Di conseguenza, nel caso in cui, in relazione alle specificità dell'intervento proposto e dell'area vincolata, detta autorità rilasci un'autorizzazione paesaggistica con obblighi di rimozione stagionale del manufatto, l'interessato dovrà rimuoverlo alla fine della stagione balneare e procedere a riposizionarlo l'anno successivo, per tutta la durata dell'autorizzazione. Per le operazioni di smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica non occorre ottenere, ogni volta, provvedimenti autorizzatori, come previsto nel punto A.28, Allegato A, del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).


A riguardo, è stato rilevato che il posizionamento di strutture per l'esercizio delle attività svolte in regime di concessione demaniale marittima, di cui all'art. 1, comma 2, lettere b), c) e d), della legge regionale n. 3 del 2020, dunque, s'intende condizionato all'osservanza dell'art. 146 cod. beni culturali, dato che, nel contesto normativo descritto, quest'ultimo non trova ostacoli applicativi. La Corte ha, infatti, già avuto modo di affermare che gli istituti di protezione ambientale e paesaggistica validi su tutto il territorio nazionale trovano applicazione, ove non derogati, pur in assenza di specifici o reiterati richiami da parte della legislazione regionale (in tal senso, da ultimo, sentenze n. 54 e n. 29 del 2021, n. 258 del 2020).

Argomentazioni diverse sono state svolte dalla Corte in riferimento alle censure relative all'art. 2 della legge regionale esaminata, sia per la diversità del contenuto delle disposizioni impugnate, sia per il contesto normativo all'interno del quale esse sono inserite. Occorre esaminare separatamente le questioni relative al comma 1, lettera a) e le questioni relative al comma 1, lettera b).

Le questioni dell'art. 2, comma 1, lettera a), nella parte in cui modifica l'art. 43 della legge regionale n. 8 del 2015 sono state ritenute fondate. Il comma 1-bis del menzionato art. 43, introdotto dalle disposizioni impugnate, viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 146 cod. beni culturali, e l'art. 3 dello statuto speciale.

Nel nuovo comma 1-bis è stabilito che «il posizionamento delle strutture di facile rimozione a scopo turistico-ricreativo è ammesso per l'intero anno solare». Dalla formulazione letterale della disposizione si evince che il legislatore regionale autorizza ex lege il posizionamento delle strutture sugli arenili, dietro comunicazione di almeno dieci mesi di operatività. Si tratta, infatti, di un'asserzione secondo la quale il mantenimento di tali manufatti in situ per tutto l'anno è senz'altro ammesso, e che, proprio per questo, è lesiva dell'art. 146 cod. beni culturali.

Inoltre, è stato considerato che nell'art. 43 della legge regionale n. 8 del 2015 non sono altrove presenti riferimenti alla necessità dell'autorizzazione paesaggistica. Anzi, l'unico richiamo testuale a tale autorizzazione è inserito nella disposizione in cui si è stabilito

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--


che la sua efficacia, per le strutture ubicate nella fascia dei trecento metri dalla battigia marina, è prorogata sino alla scadenza del titolo concessorio demaniale, e, fuori dal demanio, «fino al perdurare della relativa esigenza», in palese violazione dell’art. 146, comma 4, cod. beni culturali, che ne definisce l’efficacia temporale quinquennale. Nemmeno all’esito di una ricerca sul piano sistematico è possibile rintracciare riferimenti alla necessità di ottenere l’autorizzazione al posizionamento delle strutture per tutto l’anno.

La Corte ha già affermato che il mantenimento delle opere precarie in questione» non può certo avvenire «in mancanza della necessaria positiva valutazione di compatibilità paesaggistica» (sentenza n. 232 del 2008), potendosi determinare uno sfruttamento delle coste che svilirebbe le loro bellezze naturali. Invero, in assenza del controllo periodico delle autorità paesaggistiche preposte alla tutela del vincolo, la legge regionale che permette di posizionare, per tutto l’anno, le strutture turistico-ricreative, può produrre un danneggiamento, indiscriminato, del valore preminente connaturato al litus maris.

Per le su esposte ragioni, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, lettera a), della legge regionale n. 3 del 2020, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all’art. 146 cod. beni culturali, e dell’art. 3 dello statuto speciale. È stato considerato assorbito l’esame degli ulteriori profili di censura. Con riferimento all’art. 2, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2020, le questioni, invece, non sono state considerate fondate.

La disposizione impugnata prevede l’abrogazione dell’art. 43, comma 2, della legge regionale n. 8 del 2015, secondo cui «in via transitoria il permesso di costruire per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 non può avere durata superiore a quella della stagione balneare». Secondo la Corte, tale intervento normativo non ha capacità lesiva della competenza statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., riguardando esclusivamente il permesso di costruire, che è un titolo edilizio, la cui disciplina ricade nella competenza del legislatore sardo.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

10. Corte costituzionale, sentenza 27 maggio 2021, n. 107

MATERIA	Tassa automobilistica
OGGETTO	Art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8
RICORRENTE	Provincia autonoma di Trento
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano.


ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza in esame ha avuto ad oggetto l'art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, in riferimento all'art. 119, secondo comma, della Costituzione e all'art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); in subordine, all'art. 75-bis, comma 3-bis, dello statuto; in ulteriore subordine, all'art. 79, comma 4, dello statuto; ancora, agli artt. 103, 104 e 107 dello statuto o, in alternativa, all'art. 120 Cost.; nonché, agli artt. 8, 9 e 16 e all'intero Titolo VI dello statuto; in via subordinata, all'art. 3 Cost. per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Il comma 14-quater dell'art. 39 del d.l. n. 162 del 2019 dispone che «[a]l fine di incentivare gli investimenti delle regioni nei rispettivi territori, al comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2033"».

Il comma 14-quinquies del medesimo articolo prevede che «[a]l comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma"».

Il successivo comma 14-sexies stabilisce che «[a]ll'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 322 è inserito il seguente: "322-bis. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 del presente articolo e all'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

Infine, il successivo comma 14-septies prevede che «[a]ll'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma"».

2. L'ESAME NEL MERITO: IL CONTESTO NORMATIVO IN TEMA DI TASSA AUTOMOBILISTICA


Le norme impugnate intervengono modificando precedenti disposizioni relative alla tassa automobilistica sul possesso delle autovetture e dei motocicli, ovvero sia:

- l'art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;
- l'art. 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286.

Relativamente alla tassa automobilistica sul possesso degli autoveicoli, le norme impugnate prevedono, per gli anni 2020, 2021 e 2022 la «riduzione dei trasferimenti erariali», ossia la riserva all'erario del maggior gettito derivante dall'aumento della tassa automobilistica (in relazione alla classe di inquinamento del veicolo) e, ai fini della regolazione finanziaria fra lo Stato e le Regioni e Province autonome, la conferma degli importi dell'ultima annualità definita con il decreto ministeriale di cui al comma 322 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (comma 14-quinquies).

Per gli anni compresi fra il 2023 e il 2033, è invece prevista «la sospensione della riduzione dei trasferimenti erariali», ossia l'attribuzione dell'intero gettito della tassa automobilistica alle Regioni e alle Province autonome (comma 14-quater), unitamente a un vincolo di destinazione sulle maggiori risorse ad esse spettanti (comma 14-sexies). Il regime applicabile alla tassa sul possesso degli autoveicoli è esteso anche ai motocicli dal comma 14-septies.

La Corte, dopo aver rigettato alcune questioni di inammissibilità sollevate dal resistente, effettua una ricostruzione del quadro normativo in materia.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

Nel 2006, in attuazione delle direttive anti-inquinamento per gli autoveicoli (direttiva 2005/55/CE del 28 settembre 2005 e direttiva 2006/51/CE del 6 giugno 2006), l'art. 1, comma 236 della legge n. 296 del 2006 ha concesso l'esenzione per 5 anni dalla tassa automobilistica in caso di sostituzione, con contestuale rottamazione, di alcuni veicoli più inquinanti. Il comma 321 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 ha aumentato l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche con riduzione contestuale della percentuale di trasferimenti statali a Regioni e Province autonome. Il comma 322 ha demandato la regolazione finanziaria a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Conseguentemente, le Regioni e le Province autonome che riscuotono autonomamente la tassa automobilistica devono versare all'erario il maggior gettito risultante dalla differenza tra l'aumento tariffario del predetto comma 322 e la perdita di gettito derivante dal citato comma 321.

3. L'ESAME NEL MERITO: LO STATO NON PUÒ DISCIPLINARE UN TRIBUTO PROPRIO "IN SENSO STRETTO" DELLE PROVINCE AUTONOME

La Corte, dopo aver ricostruito il quadro normativo, evidenzia che tutte le questioni promosse si basano sul presupposto della loro applicabilità al ricorrente, stante la non operatività delle clausole di salvaguardia (art. 1, comma 1363 della legge n. 296 del 2006; art. 2, comma 181, del decreto-legge n. 262 del 2006) che prevedono: «[l]e disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione».

Le clausole di salvaguardia non operano, infatti, per quelle disposizioni, come quelle impugnate, che fanno espresso riferimento alle Province autonome.


La Corte individua i titoli di competenza delle norme impugnate, evidenziando che non riguardano la tutela dell'ambiente, bensì quella di regolazione finanziaria del gettito della tassa automobilistica. Esse, infatti, intendono dare attuazione alla sentenza della Corte n. 122 del 2019, con cui si è affermato che il vincolo erariale sul gettito introdotto dall'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006 «non sembra più compatibile con l'attribuzione alle Regioni della titolarità della tassa stessa». Il legislatore, pertanto, ha inteso realizzare una più corretta ripartizione del gettito della tassa automobilistica.

La Corte ritiene fondate, in riferimento all'art. 73, comma 1, dello statuto, le questioni di legittimità costituzionale di tutte le norme impugnate.

In tal senso evidenzia che nella Provincia autonoma di Trento, la tassa automobilistica è istituita e disciplinata dall'art. 4 della legge della Provincia di Trento 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998), e dal relativo regolamento di esecuzione.

Dal 1° gennaio 2010, la tassa automobilistica è diventata un tributo proprio provinciale autonomo, per effetto dell'art. 2, comma 107, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che ha aggiunto il seguente periodo all'art. 73, comma 1, dello statuto: «[l]e tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri».

La Corte evidenzia che trattasi di tributo proprio "in senso stretto", negandosi con ciò il carattere statale. L'evoluzione del tributo nella Provincia autonoma depone che alla


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

stessa sia riservata la disciplina normativa della tassa automobilistica. Ad essa fa riferimento il primo comma dell'art. 73 dello statuto, e non il comma 1-bis che è dedicato ai tributi erariali. Il parametro evincibile dalla citata norma dello statuto speciale è parametro di legittimità costituzionale (sentenza n. 118 del 2017) che determina l'illegittimità di tutte le norme impugnate, non potendo lo Stato intervenire su un tributo proprio "in senso stretto" della Provincia autonoma e in particolare:

- il comma 14-quater dell'art. 39 del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, prevede che, per il decennio 2023-2033, sull'intero gettito derivante dalla rimodulazione della tassa automobilistica in relazione alla categoria inquinante dei veicoli lo Stato non effettua alcuna compensazione. In tal modo, l'intero gettito della tassa automobilistica resterà al bilancio delle Regioni senza alcuna corrispondente riduzione di trasferimenti statali ma facendosi riferimento ad un tributo proprio in senso stretto della Provincia, lo Stato non può disciplinarlo in alcun modo, neanche in senso favorevole alla Provincia;
- il comma 14-quinquies, modificando l'art. 1, comma 322, della legge n. 296 del 2006, protrae per gli anni 2020, 2021 e 2022 la riserva erariale sulla quota di gettito della tassa automobilistica (quantificata nella differenza tra il maggior gettito derivante dall'aumento della stessa in relazione alla categoria inquinante del veicolo e le minori entrate per l'esenzione "rottamazione") e demanda la determinazione della regolazione finanziaria fra le parti agli importi calcolati con il decreto direttoriale dell'8 maggio 2017. Con riferimento ad un tributo proprio "in senso stretto" lo Stato non può intervenire sul suo gettito e la sua regolazione;
- il comma 14-sexies aggiunge il comma 322-bis all'art. 1 della legge n. 296 del 2006, imponendo un vincolo di destinazione alle maggiori risorse che resteranno nella disponibilità delle Regioni e delle Province autonome, negli anni compresi fra il 2023 e il 2033, per effetto della mancata riduzione dei trasferimenti erariali. Lo Stato non può apporre vincoli di destinazione nei confronti della Provincia autonoma;
- il comma 14-septies, che estende le misure alla tassa automobilistica provinciale sul possesso di motocicli, è illegittimo per le stesse motivazioni sopra indicate.

Gli effetti della pronuncia sono estesi anche alla Provincia autonoma di Bolzano, per l'identità della normativa statutaria e di attuazione applicabile.

(sintesi di Carlo Sanna)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021 Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)
---	---	---

11. Corte costituzionale, sentenza 3 giugno 2021, n. 116

MATERIA	Ambiente, caccia
OGGETTO	Art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Sardegna 27 febbraio 2020, n. 5 (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di piani di abbattimento)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Sardegna 27 febbraio 2020, n. 5 (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di piani di abbattimento), che sostituisce l’art. 6, comma 1, lettera f), della legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna), nella parte in cui non prevede che i corsi di formazione specifici, ai quali devono aver partecipato i meri cacciatori delegati dai proprietari e conduttori dei fondi su cui vanno attuati i piani di abbattimento della fauna selvatica, siano concordati con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).


ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza in esame ha avuto ad oggetto l’art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Sardegna 27 febbraio 2020, n. 5 (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di piani di abbattimento), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e all’art. 3, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), in relazione all’art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. L’ESAME NEL MERITO: LE REGIONI POSSONO ESTENDERE IL NOVERO DEI SOGGETTI ABILITATI AD ATTUARE PIANI DI ABBATTIMENTO DELLA FAUNA NOCIVA MA PREVEDENDO CORSI DI FORMAZIONE CONCORDATI CON L’ISPRA

La Corte esamina l’art. 6 della legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna), rubricato «Cattura e abbattimento autorizzati», come modificato dalla norma impugnata, che al comma 1 prevede che «[l]’assessore regionale della difesa dell’ambiente, avvalendosi dell’Istituto regionale per la fauna selvatica di cui all’art. 100 e sentito il parere del Comitato regionale faunistico di cui all’art. 9 ha facoltà di: [...] f) predisporre piani di abbattimento, qualora sia verificata l’inefficacia dei predetti metodi, la cui attuazione deve essere affidata alle province e alla città metropolitana di

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Maggio – Giugno 2021)</p>
---	--	--

Cagliari che si avvalgono dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di loro delegati, espressamente individuati a tal fine. Tutti i soggetti che svolgono l'attività di abbattimento, oltre a essere muniti della licenza di porto di fucile per uso caccia e dell'autorizzazione per l'esercizio venatorio, devono aver partecipato a corsi di formazione specifici per il controllo della fauna selvatica e aver superato i relativi esami. Al Corpo forestale e di vigilanza ambientale è riservato il controllo delle fasi esecutive».

Le contestazioni mosse dal ricorrente riguardano l'ampliamento della platea dei soggetti abilitati all'abbattimento della fauna nociva, nella specie i delegati dai proprietari e conduttori dei fondi, sul presupposto della tassatività dell'elenco di cui all'art. 19 della legge n. 157 del 1992 che detterebbe una prescrizione ambientale inderogabile da parte delle Regioni, e che comunque non considera i corsi di formazione previsti dalla norma impugnata idonei a legittimare l'attività di abbattimento da parte dei delegati.

La Corte ritiene fondata la questione con riferimento alle caratteristiche del corso di formazione e dei relativi esami cui debbono essere sottoposti i delegati all'abbattimento della fauna nociva non compresi nell'elenco del comma 2 dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992.

La Corte ricorda che le Regioni hanno facoltà di adottare norme di tutela ambientale più elevata (da ultimo sentenza n. 66 del 2018). Sullo specifico tema del controllo della fauna selvatica le Regioni operano ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992, e mediante il ricorso a metodi ecologici. Solo se l'ISPRA abbia verificato l'inefficacia di tali metodi ecologici, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento. I piani di abbattimento sono attuati tramite le guardie provinciali che possono avvalersi dei proprietari e dei conduttori dei fondi interessati, oltre che delle guardie forestali e comunali, sempre che siano tutti muniti di licenza per l'esercizio venatorio. Tali norme sono riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente in quanto l'abbattimento avviene non a fini venatori ma per tutelare l'ecosistema.

La recente sentenza n. 21 del 2021 ha ritenuto non tassativa l'elencazione dei soggetti abilitati al contenimento della fauna nociva previsto dall'art. 19 della legge n. 157 del 1992, anche in relazione al notevole incremento della popolazione di alcune specie di fauna selvatica. In tal modo è stata ritenuta legittima l'estensione ai meri cacciatori a condizione che frequentino corsi di preparazione al controllo faunistico organizzati dalla Regione sulla base di programmi concordati con l'ISPRA.

La Corte evidenzia, pertanto, che la Regione ha migliorato il livello di tutela ambientale imponendo anche ai titolari dei fondi la frequenza di corsi regionali e il superamento dell'esame finale, ma per gli abbattimenti delegati a soggetti diversi dai proprietari e conduttori (muniti solo di un'autorizzazione alla caccia) i corsi di formazione non sono idonei, in quanto non concordati con l'ISPRA.

La Corte, di conseguenza, dichiara costituzionalmente illegittima la norma impugnata nella parte in cui non dispone che i corsi previsti per i meri cacciatori delegati siano concordati con l'ISPRA.

(sintesi di Carlo Sanna)